

Pubblicato il 12/10/2020

N. 04417/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 789 del 2020, proposto da Edil Rental S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Santa Maria a Vico (non costituito in giudizio);

nei confronti

Consorzio Stabile Geco Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo e Luigi D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16;

Cucks Immobiliare S.r.l. (non costituita in giudizio);

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti:

- Della comunicazione di aggiudicazione avvenuta in data 20.01.2020 con determinazione R.G. n. 49 trasmessa a mezzo PEC in data 24 gennaio 2020

mediante la quale la stazione appaltante affidava i lavori avente ad oggetto “Affidamento dei lavori di adeguamento Statico Scuola Elementare Giacono Leopardi (CIG: 78960488EF)” al Consorzio Stabile Geco con sede legale in Anzio (RM) alla Via Aurora n. 22 per aver conseguito in graduatoria la posizione di primo classificato con il punteggio di 96,91/100 mentre secondo graduato è risultato l’odierno ricorrente con il punteggio 92,21/100;

- Della determinazione Registro Generale n. 49 del 20.01.2020, pubblicata dal Comune di Santa Maria a Vico (CE) in data 29.01.2020 in uno al Visto di regolarità contabile e trasmessa in pari data al ricorrente, composta da n. 7 pagine nella quale sono stati richiamati i verbali di gara dal n. 1 al n. 7, le note di convocazione delle sedute di gara, le note di esclusione dei concorrenti non ammessi nonché l’assegnazione dell’aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Geco;

- Del verbale di gara n. 1 (I seduta pubblica) di pagine n. 1 di insediamento della commissione di gara;

- Del verbale di gara n. 2 (seduta pubblica) di prima seduta pubblica del 09.10.2019 composto da n. 2 pagine con il quale la Commissione ha verificato che il numero dei concorrenti risultava pari a 6, ha dato atto che con nota del 07.10.2019 prot. n. 19626 sono state trasmesse le PEC ai concorrenti per la seduta di gara ed ha, alle 16.38, concluso il verbale a pagina 2 con la seguente precisazione “Il RUP provvede a scaricare la documentazione amministrativa che è oggetto di inversione procedimentale e, pertanto, sarà verificata dal RUP dopo la conclusione della fase di valutazione”;

- Del verbale dei gara n. 3 (seduta pubblica) composto da pagine 4 del giorno 9 ottobre 2019, mediante il quale la Commissione di gara alle ore 16.40, procedeva alla seduta pubblica per l’acquisizione delle offerte tecniche e alle ore 17.32 chiudeva la seduta di gara informando i concorrenti che sarebbero stati aggiornati per la seduta della Busta C – Offerta Economica Quantitativa;

- Del verbale n. 4 di (I seduta riservata) del 25.10.2019, composto da pagine 2, con il quale il seggio di gara ha proceduto a valutare le offerte tecniche dei

concorrenti n. 6 in gara;

- Del verbale di gara n. 5 (II seduta riservata) del 30.10.2019 composto da pagine 2 più un Allegato con il quale il seggio di gara ha proceduto a valutare le offerte tecniche dei concorrenti in gara e ai sensi dell'art. 17 del disciplinare di gara ogni commissario ha proceduto a compilare la scheda di assegnazione dei punteggi da cui risulta che il Consorzio Stabile Geco ha conseguito il punteggio tecnico di 95,00 mentre la società Edil Rental Group s.r.l. – ricorrente il punteggio di 90,10;

- Del verbale di gara n. 6 (seduta pubblica) del 09.11.2019 composto da n. 3 pagine mediante il quale il Seggio di gara, nel richiamare la nota prot. n. 21915 del 06.11.2019 di invio della comunicazione per il caricamento delle offerte economiche e contestuale convocazione di seduta pubblica, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche dei 6 concorrenti in gara laddove il primo classificato Consorzio Stabile Geco ha offerto il ribasso del 5% mentre il secondo classificato – ricorrente il 5,555%;

- Del verbale di gara n. 7 (Seduta pubblica) del 14.11.2019 composta n. 4 pagine mediante il quale il Seggio di gara ha effettuato la verifica dell'offerta amministrativa per inversione procedimentale redigendo la seguente graduatoria: Primo classificato Consorzio Stabile Geco offerta tecnica punti 95,00 offerta economica 1,91 per un totale di punti 96,91; secondo classificato Edil Rental Group offerta tecnica punti 90,10 offerta economica 2,11 per un totale di punti 92,21;

- Del bando-disciplinare di gara nonché dei relativi allegati in parte qua e nei limiti dell'interesse qui fatto valere in giudizio se ed in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente.

Di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, consequenziale e conseguente.

Nonché per la declaratoria di inefficacia del relativo contratto, ove stipulato, nelle more della decisione della presente controversia tra il Comune di Santa

Maria a Vico (CE) e la controinteressata e, comunque, soggetto diverso dalla odierna ricorrente.

Nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo contratto, ove concluso prima della decisione della causa di merito, anche per la parte residua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Geco Scarl;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Domenico De Falco;

Ritenuto che l'udienza si è svolta da remoto, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l'utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l'Informatica della G.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 18 febbraio 2020 e depositato il successivo 28 febbraio, la Edil Rental Group s.r.l. (di seguito Edil Rental) premette di aver proposto la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale indetta dal Comune di Santa Maria a Vico (CE) avente ad oggetto: "Lavori di Adeguamento Statico Scuola Elementare Giacomo Leopardi", mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, classificandosi al secondo posto (punti 92,21) dietro al Consorzio Stabile Geco (punti 96,91).

Parte ricorrente espone altresì che il disciplinare di gara all'art. 3 "Oggetto della gara ed importo" informava i concorrenti che l'Edificio è sottoposto a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del d.lgs n. 42/2004 e che è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 11589/2019

della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento.

Trattandosi di opera da realizzare su di un bene sottoposto a vincolo, prosegue la ricorrente, la commissione di gara avrebbe dovuto escludere dalla gara il consorzio aggiudicatario: a) per aver designato all'esecuzione la Cucks Immobiliare s.r.l. che sarebbe carente dell'importo di cui al requisito OG2 per lavori sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004; B) per aver presentato migliorie che contrasterebbero con le prescrizioni del disciplinare di gara e che divergerebbero dalla relazione prodotta in sede di gara; C) per aver proposto un'offerta economica che sarebbe indeterminata e irrealizzabile .

A supporto del gravame, parte ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione del principio della par condicio tra i concorrenti; violazione dell'art. 146 del d.lgs n. 50 /16 e s.m.i.; violazione del d.m. n. 154/2017; violazione dell'art. 9 della Cost.; violazione dell'art. 45 comma 2 lett. C) del d.lgs n. 50/16 per aver designato la consorziata esecutrice priva di requisito nell'appalto sottoposto alla disposizione dell'art. 10 comma 1 del d.lgs n. 42/2004; difetto di istruttoria – eccesso di potere per illogicità manifesta – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Secondo parte ricorrente, il Consorzio Geco aggiudicatario avrebbe dovuto essere espulso dalla gara poiché la consorziata designata quale esecutrice era in possesso della categoria OG 2 classifica I, insufficiente per poter eseguire sia l'appalto oggetto di gara che la prospettata quota aggiuntiva di cui al quesito n. 4, pertanto, priva dell'intero requisito che le avrebbe consentito di partecipare alla gara per i lavori soggetti a totale vincolo monumentale come richiamato all'art. 3 del disciplinare di gara.

Parte ricorrente impugna anche la *lex specialis* di gara nella parte in cui non ha previsto l'esclusione dalla gara per i consorzi stabili ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera C) del d.lsg n. 50/16 che avrebbero designato per i lavori sottoposti a

vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del d.lgs n. 42/2004 le consorziate prive del requisito di qualificazione OG 2 per l'importo stabilito ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare nonché per la qualificazione dell'ulteriore quota di lavori nella categoria OG 2 stabilita anche nel chiarimento n. 4 fornito dalla stazione appaltante.

II) Violazione di legge; violazione dell'art. 15 posto a pena di esclusione a pag. 31 del Disciplinare di gara; violazione dell'art. 16 posto a pena di esclusione a pag. 32 del Disciplinare di gara - violazione dell'art. 59 del d.lgs n. 50/16 e s.m.i.; violazione dell'art. 95 comma 10 del d.lgs n. 50/16; violazione e falsa applicazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti - difetto di istruttoria; eccesso di potere per illogicità manifesta – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

I provvedimenti impugnati sarebbero affetti da svariati indici di eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta nonché, in particolare, per violazione dell'art. 16 del disciplinare di gara che prevedeva, a pena di esclusione, l'indicazione dei costi della manodopera, il divieto di presentare offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara e di corredare la medesima offerta economica di computo metrico estimativo delle migliorie,

III) Violazione di legge; violazione dell'art. 15 posto a pena di esclusione a pag. 32 del Disciplinare di gara; violazione dell'art. 83 comma 9 del d.lgs n. 50/16; violazione e falsa applicazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti; difetto di istruttoria; eccesso di potere per illogicità manifesta; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Il Consorzio Geco, prosegue parte ricorrente, andrebbe espulso anche per aver disatteso le prescrizioni del disciplinare di gara, non presentando il progetto esecutivo integrato delle migliorie, limitandosi, invece, a presentare la Relazione Tecnica ed alcuni elaborati illustrativi, in assunta violazione del disciplinare di gara che all'art. 15 punto H) imponeva al concorrente di presentare il progetto esecutivo non economico delle proposte migliorative recante gli elaborati progettuali prodotti dalla Stazione Appaltante.

IV) Violazione di legge; violazione dell'art. 20 posto a pena di esclusione a pagg. 42-43 del disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti; difetto di istruttoria; eccesso di potere per illogicità manifesta – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Secondo la ricorrente l'aggiudicatario Consorzio Stabile Geco avrebbe dovuto essere estromesso dalla procedura di gara per aver, altresì, presentato un'offerta incerta ed indeterminata alla luce dell'art. 20 del disciplinare che a pena di esclusione non ammetteva le offerte "parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari."

Dal raffronto comparativo tra la Relazione Offerta Tecnica presentata dal Consorzio Geco e l'elaborato presentato dallo stesso denominato Carpenteria e Fondazioni con Adeguamenti e Particolari OT EL G S 7.1, emergerebbe l'incongruenza nonché l'inattendibilità esecutiva della miglìoria da realizzare.

Con ordinanza del 22 aprile 2020, n. 854 questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, rilevando che: *"il primo motivo del ricorso risulta assistito da fumus di fondatezza, non sembrando che le modifiche introdotte dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 al comma 2 dell'art. 47 del codice dei contratti consentano ai consorzi stabili di designare per l'esecuzione di lavori su beni di interesse culturale, imprese consorziate che non posseggano in proprio le necessarie qualificazioni (cfr. in tal senso Delibera ANAC 26 settembre 2019, n. 822)"*.

Le parti hanno insistito nelle proprie eccezioni e deduzioni e alla pubblica udienza del 24 giugno 2020 la causa è stata introitata in decisione.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta l'insussistenza dei requisiti di partecipazione da parte del consorzio aggiudicatario, in quanto l'impresa consorzata designata per l'esecuzione avrebbe dovuto possedere in proprio i requisiti di qualificazione, atteso che l'appalto aveva ad oggetto un edificio costituente bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004. Per tale tipologia di immobili l'art. 146 comma 2 e il successivo regolamento

attuativo D.M. n. 154/2017 imporrebbero la qualificazione dell'esecutore diretto restando irrilevante quella del consorzio nel suo complesso.

Sul punto il consorzio controinteressato adduce che l'orientamento giurisprudenziale e dell'ANAC richiamato dalla ricorrente riguarderebbe una fattispecie diversa da quella oggetto di causa e farebbe riferimento ad un quadro normativo non più attuale.

In particolare le fattispecie esaminate dalla giurisprudenza citata dalla ricorrente riguarderebbero ipotesi in cui l'impresa designata per l'esecuzione era priva di attestazione SOA e di idoneità professionale, mentre nella specie la designata ha la classifica OG2 di categ. 1; inoltre, le pronunce riguardano gare con bandi di epoca anteriore al 18 aprile 2019, cioè emessi prima dell'entrata in vigore del d.l.32/19 convertito nella l. 55/19 che ha modificato gli artt. 47, co. 2 lett. c) e 46 co. 1 lett. f) del codice.

In particolare la modifica normativa introdotta indicherebbe che non ha più valore la qualificazione dell'impresa designata dovendosi avere riguardo alla qualificazione del consorzio nel suo complesso come sarebbe reso palese dalla precisazione, sempre in forza della novella, che "l'indicazione del consorziato non equivale a subappalto" a dimostrazione che nel nuovo contesto normativo rileverebbe la qualificazione del consorzio comprensivo di tutte le sue componenti.

In ogni caso, prosegue il consorzio convenuto, l'art. 146 del codice laddove prevede che "*I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti*", non potrebbe andare oltre il suo senso letterale, e cioè che in termini di qualificazione l'impresa che esegue i lavori ne riceve i benefici, ma non deroga alle regole dette del Consorzio, né letteralmente né sistematicamente, soprattutto se letto unitamente al novellato art. 47, co. 2, secondo quanto sopra riportato.

In ogni caso, conclude il consorzio Gerico, anche nel precedente quadro normativo non poteva ammettersi un'interpretazione che prescrivesse il possesso dei requisiti in capo alle imprese dei consorzi stabili designate per

l'esecuzione di su immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, atteso che il riferimento di cui all'art. 146 deve essere inteso come norma di favore rivolta ad incrementare la classifica di qualificazione SOA dell'impresa che esegue i lavori e non come deroga alla disciplina generale dei requisiti tecnici.

Ritiene il collegio che motivo di ricorso sia fondato, alla stregua delle seguenti considerazioni.

Non costituisce oggetto di contestazione tra le parti che l'appalto oggetto di causa abbia ad oggetto un immobile, la scuola elementare "Giacomo Leopardi", costituente un bene sottoposto al regime vincolistico di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 42/2004 dei beni culturali, secondo quanto confermato dal parere reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento (nota del 3 giugno 2019 prot. n. 7332-P) e dal disciplinare di gara che all'art. 3 che precisava trattarsi di un edificio sottoposto a vincolo monumentale.

Sempre in punto di fatto, non costituisce oggetto di contestazione che l'impresa designata per l'esecuzione dei lavori da parte del consorzio stabile aggiudicatario sia dotata di qualificazione SOA nella categoria OG2, ma per un importo nettamente inferiore rispetto a quello dei lavori da eseguire nella categoria in questione, laddove il consorzio nel suo complesso possiede la qualificazione in questione per l'importo prescritto.

Occorre quindi stabilire se in una fattispecie siffatta, si imponesse l'esclusione del consorzio per carenza dello specifico requisito professionale di partecipazione.

Il Collegio, confermando l'orientamento espresso in sede cautelare, aderisce all'indirizzo, espresso recentemente anche da questo TAR Campania, secondo cui il principio del "cumulo alla rinfusa" dei consorzi stabili, *<<sebbene ammesso in via generale nella legislazione in materia di contratti pubblici, non possa essere applicato per le qualificazioni nelle gare per lavori relativi ai beni culturali, per i quali vi è una chiara disposizione derogatoria costituita in particolare dall'art. 146 comma 2 del d. lgs. n. 50 del 2016, laddove si stabilisce che "I lavori di cui al presente capo - ovvero sia interventi*

sui beni culturali - sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale". La disposizione afferma con tutta evidenza che una determinata ditta che ha eseguito tale tipo di lavori potrà "spenderli" come requisito esclusivamente proprio, per cui essa, se inserita in una struttura come proprio consorzio stabile, potrà farne uso per la propria qualificazione, ma non prestarli ad associate o eventualmente assumere come propri i lavori di questi>> (TAR Campania, Salerno, sez. I, 15 maggio 2020, n. 508 che richiama Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6114).

L'interpretazione ora tratta del comma 2 dell'art. 146 del codice dei contratti pubblici deve essere letta congiuntamente ai commi 1 e 3 dello stesso articolo, poiché il comma 1 dichiara espressamente che tali disposizioni sono dettate in conformità agli artt. 9-bis e 29 del codice dei beni culturali - d. lgs. n. 42/2004 - per i quali coloro che eseguono lavori attinenti detti beni necessitano del possesso dei requisiti qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela dei beni oggetto di intervento (con il corollario rafforzativo - comma 3 - dell'eccezionale esclusione dell'istituto dell'avvalimento, esclusione ammessa per la specificità del settore dallo stesso art. 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Dagli artt. 9-bis e 29 del codice dei beni culturali si ricava che gli interventi operativi di tutela, protezione conservazione dei beni culturali debbano essere affidati alla responsabilità ed all'attuazione secondo le rispettive competenze delle figure specializzate nei singoli settori, nonché che gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali vengano eseguiti in via esclusiva dai soggetti formalmente individuati come restauratori di beni culturali.

Del resto, come chiarito anche dal Giudice amministrativo di appello, gli interventi aventi ad oggetto beni culturali sono caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse prioritario nella gerarchia dei valori in gioco (art. 9 Cost.), per cui si deve *“escludere che nei contratti in materia di beni culturali i consorzi stabili possano*

qualificarsi con il cumulo alla rinfusa, essendo richiesto dalla norma il possesso di requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403).

In altre parole, la disciplina concernente la qualificazione degli esecutori di lavori su beni sottoposti a tutela, in ragione del particolare interesse pubblico alla tutela e conservazione dei beni interessati, evidenzia una *ratio* tesa a determinare una diretta correlazione tra l'esecutore dei lavori e la titolarità della qualificazione in termini di attestazione per i lavori eseguiti tant'è che, in deroga alla regola generale, l'art. 146, comma 3, esclude l'ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento dei requisiti speciali di partecipazione per i contratti stipulati nel settore dei beni culturali. Tale stretta e diretta correlazione è espressa, prima ancora che dalla norma che esclude l'avvalimento, dalla previsione contenuta all'art. 146, comma 2, ai sensi del quale i lavori eseguiti nel settore dei beni culturali «sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti» (cfr. in tal senso ANAC, Delibera 26 settembre 2019, n. 822).

Da qui l'assunto che la regola del cumulo alla rinfusa dei requisiti di partecipazione, espressa per i consorzi stabili e le consorziate designate per l'esecuzione dei lavori, non può trovare applicazione per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali entrando altrimenti in contrasto con la disposizione inderogabile di cui all'art. 146, comma 2, d.lgs. 50/2016.

Tale orientamento non può ritenersi superato per effetto della novella introdotta con il d.l.n. 32/19 convertito nella l. n. 55/19 che ha semplificato la normativa sui requisiti del consorzio, senza tuttavia incidere sulle disposizioni speciali relative ai beni di interesse culturale.

La precisazione contenuta nella modifica normativa che la designazione non equivale a subappalto ha carattere ricognitivo e chiarificatore di una distinzione già certamente presente, ma che non può valere a superare la speciale prescrizione relativa alla necessaria qualificazione delle consorziate

designate all'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto beni di interesse culturale.

Peraltro, la circostanza che l'articolo 146 del codice dei contratti, recante la disposizione sui requisiti di qualificazione degli operatori economici per gli interventi aventi ad oggetto beni di interesse culturale, è rimasto immutato nella sua formulazione, rende prevalente tale speciale previsione di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo codice, riferiti alla generale disciplina dei requisiti di partecipazione tecnici, in base al noto principio per cui *lex posterior generalis non derogat priori speciali* (cfr. *ex multis*, Cass. civ., sez. lav. 16 gennaio 2018, n. 845).

Né la prospettata eterointegrazione contrasta con il principio di certezza delle cause di esclusione, atteso che l'art. 146, co. 2, del codice dei contratti non ha subito modifiche per effetto della innovazione e gli emendamenti apportati alle altre disposizioni del codice non hanno alterato il quadro preesistente.

La ravvisata fondatezza della censura relativa alla mancata esclusione dell'aggiudicataria riveste carattere assorbente rispetto alle successive doglianze, ne consegue l'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore del consorzio controinteressato.

Le spese del giudizio, considerata la specificità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato da porre a carico del convenuto Comune di Santa Maria a Vico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'aggiudicazione disposta in favore del controinteressato consorzio Geco.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Pone a carico del convenuto Comune le spese sostenute dalla ricorrente per il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 tenuta da remoto ai sensi dell'art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, mediante l'utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l'Informatica della G.A., con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO